

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO

DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

In merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa (fondo 2016) con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N. L. 22.01.2004

VISTI:

- La richiesta presentata allo scrivente di esprimere il parere ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 1998/2001, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, secondo il quale *" il controllo delle compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuate dal collegio dei revisori dei conti... A tale fine, l'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata, entro 5 giorni, a tale organismo corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi l'Organismo di governo dell'Ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto"*;
- L'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, il quale sancisce che *" il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3 quinquies, sesto periodo"*.
- L'art. 15, comma 4 del C.C.N.L. 01.04.1999, il quale stabilisce che *"gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità"*;

Rilevato

- che il parere dell'Organo di Revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Dato atto che l'accessorio da riconoscersi al personale dipendente per l'anno 2016 deve tener conto di quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, in base al quale si prevede quanto segue:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

La circolare della RGS. 20/2015 ha chiarito che il taglio da operare nell'anno 2015, deve corrispondere al taglio stabilizzato nell'anno 2014, e quindi, non opera più il limite soglia del fondo 2010 e non si deve più procedere alla decurtazione del fondo in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio.

Inoltre la legge n. 208/2015, comma 236 stabilisce che:

“..... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”

Visto che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 , è stato costituito con delibera di G.C. n. 108 del 26.10.2016, per un totale lordo di Euro 132.087,14, e che tale somma va decurtata dalla stabilizzazione del taglio applicato nell'anno 2014, giusta circolare RGS n. 20/2015 ammontante ad € 5.473,58 e risulta composta come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	114.029,92
Decurtazione fondo consolidata (2014)	5.473,58
Decurtazione fondo per allineamento 2015	678,21
Risorse stabili disponibili	107.878,13
Risorse variabili	13.838,92
Decurtazione fondo per riduzione personale	4.179,36
TOTALE	117.537,69
Fondo Posizioni Organizzative	55.514,28
TOTALE COMPLESSIVO	173.051,97

Per il rispetto di quanto sopra, a carico del fondo per l'anno 2016, è stata quindi operata la riduzione 'egata al taglio consolidato nel 2014, la riduzione per effetto del livellamento al Fondo 2015 e la decurtazione per effetto della riduzione di personale, come meglio evidenziato nel seguente schema:

QUADRO DI CONFRONTO	2015	2016
Risorse stabili complessive	113.351,71	114.029,92
Riduzione applicata nel 2014 e consolidata nel 2015	- 5.473,58	- 5.473,58
Riduzione per livellamento al Fondo 2015		- 678,21
Risorse stabili disponibili	107.878,13	107.878,13
Risorse variabili complessive	18.735,43	13.838,92
Riduzione per riduzione personale		- 4.179,36
Risorse variabili disponibili	18.735,43	9.659,56

Totale Fondo	126.613,56	117.537,69
Quota fondo Posizioni Organizzative	55.514,28	55.514,28
TOTALE FONDO DISPONIBILE	182.127,84	173.051,97

Conseguentemente

In relazione a quanto sopra esposto, il Revisore rileva che i costi derivanti dall'applicazione economica dell'intesa preliminare in esame sono compatibili con le disponibilità finanziarie dell'Ente, ed attesta, che è stata rispettata la previsione normativa di cui all'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, con riguardo all'obbligo di consolidare il taglio operato nel Fondo 2014 (personale non PO) pari a € 5.473,58, nonché al livellamento al Fondo 2015 e alla decurtazione conseguente alla riduzione del personale.

Letto, confermato e sottoscritto.

09.12.2016

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Giorgio Bonaldo

